

# Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 2004<sup>1</sup> è modificata come segue:

## *Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> In tutta l'ordinanza l'espressione «Dipartimento» è sostituita con «DFGP».

<sup>2</sup> In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale dello stato civile» è sostituita con «UFSC».

## *Art. 1* Circondari dello stato civile

<sup>1</sup> I circondari dello stato civile sono fissati dai Cantoni in modo tale da permettere, agli ufficiali dello stato civile un tasso di occupazione sufficiente per garantire un'esecuzione tecnicamente corretta dei loro compiti. Il tasso di occupazione è almeno del 40 per cento. Esso è calcolato unicamente sulla base delle attività nell'ambito dello stato civile.

<sup>2</sup> In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione. L'autorità di vigilanza decide autonomamente se la deroga concerne soltanto il tasso d'occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

<sup>3</sup> I circondari dello stato civile possono comprendere Comuni di uno o più Cantoni. I Cantoni interessati, d'intesa con l'Ufficio federale dello stato civile, prendono i necessari accordi (UFSC).

<sup>4</sup> Ogni modifica di circondario dello stato civile deve prima essere notificata all'UFSC.

---

RS ...

<sup>1</sup> RS 211.112.2

2008-.....

*Art. 1a* Sede e locali amministrativi degli uffici

<sup>1</sup> I Cantoni designano la sede degli uffici per ogni circondario dello stato civile.

<sup>2</sup> I Cantoni notificano prima il trasferimento di sede di un ufficio all'UFSC.

<sup>3</sup> In ogni circondario dello stato civile è designato per lo meno un locale amministrativo a gratuita disposizione per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate.

<sup>4</sup> Accordi sull'uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità degli articoli 70 capoverso 2 e 75i capoverso 2.

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario dello stato civile comprende tutto il territorio cantonale, a condizione che quest'ultimo non coincida con la sede dell'ufficio dello stato civile ordinario.

*Art. 3 cpv. 4 -6*

<sup>4</sup> Le autorità in materia di stato civile provvedono, per quanto necessario, alla traduzione scritta del contenuto principale in tedesco, francese o italiano se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere. Il traduttore certifica la conformità della traduzione.

<sup>5</sup> Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati.

<sup>6</sup> *Abrogato*

*Art. 4* Ufficiale dello stato civile

<sup>1</sup> I Cantoni assegnano a ogni ufficio dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile. Designano il responsabile e ne disciplinano la supplenza.

<sup>2</sup> Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile.

<sup>3</sup> Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:

- a. la cittadinanza svizzera;
- b. l'esercizio dei diritti civili;
- c. l'attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile.

<sup>4</sup> Se la persona da nominare o da eleggere non possiede l'attestato professionale, nella decisione di nomina o elezione è fissato, d'intesa con l'autorità di vigilanza, il termine entro il quale l'attestato professionale va conseguito. In casi particolarmente motivati essa può, su richiesta, prorogare il termine.

<sup>5</sup> Sino al conseguimento dell'attestato professionale, l'autorità di vigilanza decide, d'intesa con il responsabile dell'ufficio federale dello stato civile, in merito al settore

di attività dell'ufficiale dello stato civile tenendo conto delle specifiche conoscenze teoriche e pratiche acquisite.

<sup>6</sup> I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l'elezione di un ufficiale dello stato civile.

*Art. 5* Rappresentanze svizzere all'estero

<sup>1</sup> Le rappresentanze svizzere all'estero collaborano alla preparazione del matrimonio e alla procedura per la costituzione di un'unione domestica registrata, ricevono dichiarazioni concernenti lo stato civile, trasmettono documenti e richiedono informazioni. Svolgono in particolare i compiti seguenti:

- a. informare e offrire consulenza alle persone interessate;
- b. richiedere, ricevere, autenticare, tradurre e trasmettere documenti e decisioni esteri concernenti lo stato civile;
- c. ricevere e trasmettere domande e dichiarazioni per la celebrazione del matrimonio (art. 63 cpv. 2 e 65 cpv. 1) o per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 75b cpv. 2 e 75d cpv. 1) in Svizzera;
- d. ricevere e trasmettere dichiarazioni concernenti la paternità (art. 11 cpv. 6), se non è possibile documentare il riconoscimento all'estero.
- e. ricevere e trasmettere dichiarazioni concernenti il cognome;
- f. accertare le attinenze comunali e cantonali e la cittadinanza svizzera;
- g. verificare l'autenticità dei documenti esteri;
- h. richiedere e trasmettere informazioni sul diritto estero;
- i. riscuotere gli emolumenti.

<sup>2</sup> Le rappresentanze svizzere notificano all'autorità di vigilanza all'attenzione della competente autorità cantonale in materia d'immigrazione fatti e osservazioni che inducono a sospettare un'elusione delle disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri attraverso la celebrazione prevista o già avvenuta di un matrimonio o la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 82 capoverso 2 e 3 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa OASA<sup>2</sup>).

<sup>3</sup> L'Ufficio federale dello stato civile emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza.

*Art. 6a* Registri dello stato civile

<sup>1</sup> Per registri dello stato civile s'intendono tutti i registri dello stato civile cartacei o elettronici (registro delle nascite, delle morti, dei matrimoni, dei riconoscimenti, delle legittimazioni, delle famiglie, dello stato civile) tenuti sin dal 1876.

---

<sup>2</sup> RS 142.201

<sup>2</sup> Per registro dello stato civile s'intende il registro dello stato civile elettronico introdotto in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 CC in sostituzione di tutti i registri cartacei precedenti.

*Art. 8, lett. e b<sup>bis</sup>*

I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile:

- b numero d'assicurato ai sensi dell'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>3</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato AVS);

b<sup>bis</sup> *Abrogata*

*Art. 11 cpv. 4-6*

<sup>4</sup> Se l'autore del riconoscimento è minorenne o interdetto, è necessario il consenso scritto dei suoi genitori o del suo rappresentante legale. Le persone che esercitano il diritto di rappresentanza devono comprovare la propria identità. La loro firma va autenticata.

<sup>5</sup> È competente a ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento ogni ufficiale dello stato civile, fatto salvo l'articolo 71 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>4</sup> sul diritto internazionale privato. Se l'interessato non può presentarsi di persona all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione può essere eccezionalmente raccolta al di fuori dei locali amministrativi.

<sup>6</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 14 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Nel caso di un evento di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all'estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all'ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP<sup>5</sup>).

<sup>2</sup> In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all'estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all'autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera.

*Art. 15*            **Principi**

<sup>1</sup> Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile.

<sup>2</sup> La documentazione di un evento o di un fatto di stato civile presuppone che i dati aggiornati degli interessati siano disponibili nel registro dello stato civile; tale condizione non si applica alla documentazione della nascita di un trovatello (art. 10) e della morte di una persona sconosciuta.

---

<sup>3</sup> RS 831.10

<sup>4</sup> RS 291

<sup>5</sup> RS 291

<sup>3</sup> Gli eventi di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico.

<sup>4</sup> L'insieme dei dati personali rilevati nel registro dello stato civile sono collegati sulla base dei rapporti giuridici familiari. Se il rapporto giuridico viene sciolto, il collegamento viene meno.

<sup>5</sup> In occasione di una documentazione sono aggiornati tutti i dati personali delle persone interessate da tale procedura.

*Art. 15a* Rilevamento nel registro dello stato civile

<sup>1</sup> Con la documentazione della nascita, ogni persona è rilevata nel registro dello stato civile.

<sup>2</sup> Uno straniero i cui dati non sono disponibili nel sistema, è rilevato nel registro dello stato civile al più tardi quando è interessato da un evento di stato civile da documentare in Svizzera.

<sup>3</sup> Se, in occasione del rilevamento nel registro dello stato civile, uno straniero non è in grado oppure non si può manifestamente esigere da quest'ultimo di comprovare il suo stato civile mediante documenti, è accertata la possibilità di raccogliere una dichiarazione conformemente all'articolo 41 capoverso 1 CC.

<sup>4</sup> Se, in vista della registrazione dei dati sulla filiazione del figlio, il rilevamento secondo il capoverso 2 è effettuato entro un termine utile, in casi motivati ed eccezionali non è necessario rilevare in modo esaustivo i dati dello stato civile della madre e del padre.

<sup>5</sup> Se, in vista della documentazione della morte, il rilevamento secondo il capoverso 2 è effettuato entro un termine utile, in casi motivati ed eccezionali non è necessario rilevare in modo esaustivo i dati dello stato civile della persona morta.

<sup>6</sup> L'insieme di dati personali può essere completato in conformità di documenti presentati successivamente.

*Art. 16 cpv. 6*

<sup>6</sup> Se uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile in applicazione dell'articolo 15a capoverso 2, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all'esame dell'autorità di vigilanza.

*Art. 16a* Conferma della correttezza

<sup>1</sup> Può essere richiesta una conferma scritta concernente la correttezza dei dati in virtù dell'articolo 16 capoverso 1 lettera c:

- a. in occasione del rilevamento di uno straniero nel registro dello stato civile;
- b. in occasione dell'esame dello stato dei dati disponibili nel sistema.

<sup>2</sup> Prima di accogliere la conferma della correttezza dei dati, l'ufficiale dello stato civile indica le conseguenze penali di un conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione (art. 253 Codice penale<sup>6</sup>). L'allestimento e la ricezione della conferma sono gratuiti.

<sup>3</sup> L'interessato o il suo rappresentante legale firma la conferma della correttezza dei dati in presenza di un ufficiale dello stato civile.

<sup>4</sup> È archiviata assieme ai documenti giustificativi della pertinente operazione.

#### *Art. 18* Firma

<sup>1</sup> La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione:

- a. sul consenso al riconoscimento (art. 11 cpv. 4);
- b. sulla dichiarazione concernente il riconoscimento (art. 11 cpv. 5 e 6);
- c. sulla dichiarazione concernente il cognome dopo il matrimonio (art. 12 cpv. 2);
- d. sulla dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (art. 13 cpv. 2);
- e. sulla conferma della correttezza dei dati (art. 16a);
- f. sulla dichiarazione concernente la prova di dati non controversi (art. 17);
- g. sul consenso al matrimonio (art. 64 cpv. 2);
- h. sulla dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1);
- i. sulla conferma concernente la celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4);
- j. sul consenso alla costituzione di un'unione domestica registrata (art. 75c cpv. 2);
- k. sulla dichiarazione concernente le condizioni per la costituzione di un'unione domestica registrata (art. 75d cpv. 1);
- l. sulla dichiarazione concernente la costituzione dell'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2).

<sup>2</sup> Se una persona disposta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare, tale circostanza è annotata e motivata per scritto dal funzionario competente secondo l'articolo 4 o 5.

#### *Art. 18a* Autenticazione

<sup>1</sup> Il funzionario competente in virtù dell'articolo 4 o 5 autentica la firma di una persona nei casi previsti dalla presente ordinanza. Prima ne comprova l'identità e l'esercizio dei diritti civili.

<sup>2</sup> Autentica la conformità di una copia all'originale.

---

<sup>6</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> Se sussistono dubbi circa l'autenticità di una firma o se non è certo che il documento sia stato allestito dall'autorità competente, può richiedere l'autenticazione da parte dell'autorità competente in Svizzera o all'estero.

*Art. 19a* Errori

<sup>1</sup> Autorità e servizi amministrativi, segnatamente gli uffici dello stato civile sono tenuti a notificare gli errori all'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Ogni persona può notificare errori all'autorità di vigilanza.

<sup>3</sup> Se l'interessato ha accettato documenti allestiti in modo incorretto, va ascoltato prima di correggere gli errori.

*Art. 20* Nascita

<sup>1</sup> La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

<sup>2</sup> Se la nascita è avvenuta durante il viaggio, è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre ha abbandonato il veicolo.

<sup>3</sup> Se si tratta di un trovatello, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; la documentazione comprende informazioni concernenti il luogo, l'ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l'età presunta ed eventuali segni distintivi.

<sup>4</sup> Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo e l'ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata per ordine dell'autorità di vigilanza e la nascita sarà nuovamente documentata.

*Art. 20a* Morte

<sup>1</sup> La morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta.

<sup>2</sup> Se la morte è avvenuta durante il viaggio, è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo.

<sup>3</sup> Se non è possibile accertare dove o quando è morta la persona, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è rinvenuto il cadavere. Il momento in cui è stato rinvenuto il cadavere vale quale ora della morte.

<sup>4</sup> Qualora in un secondo tempo venga accertato che la persona rinvenuta è morta in un altro circondario dello stato civile, la documentazione effettuata in conformità del capoverso 3, è radiata per ordine dell'autorità di vigilanza e l'ufficio dello stato civile competente documenta nuovamente la morte. È fatta salva la modifica d'ufficio dei dati concernenti il luogo e l'ora della morte oppure per ordine del giudice se la prova è controversa.

<sup>5</sup> Se la persona non può essere identificata entro un termine prevedibile, sono documentati il luogo e l'ora del rinvenimento, il sesso, l'età presunta ed eventuali segni distintivi nonché indicazioni sulle circostanze della morte o sul rinvenimento del cadavere.

<sup>6</sup> Qualora in un secondo tempo venga accertata l'identità della persona deceduta, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 5 è completata per ordine dell'autorità di vigilanza con l'indicazione dell'identità della persona e in seguito la morte è nuovamente documentata.

*Art. 20b* Casi di nascita e di morte speciali

<sup>1</sup> La competenza per la documentazione delle nascite e delle morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 22 gennaio 1960<sup>7</sup> su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile e dell'articolo 56 della legge federale del 23 settembre 1953<sup>8</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

<sup>2</sup> Se la morte di una persona può reputarsi provata ancorché nessuno ne abbia visto il cadavere, è documentata sulla base di una decisione giudiziaria nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta (art. 34 e 42 CC).

<sup>3</sup> Nascite e morti avvenute all'estero e per le quali non è possibile presentare documenti di stato civile sono documentate, sulla base di una decisione giudiziaria, dall'ufficio dello stato civile competente conformemente al diritto cantonale presso la sede dell'autorità giudiziaria (art. 40 cpv. 1 lett. a).

*Art. 21* Matrimoni e ricezione di dichiarazioni

<sup>1</sup> Il matrimonio e la ricezione della dichiarazione concernente la costituzione dell'unione domestica registrata, la dichiarazione concernente il riconoscimento nonché la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio sono documentate dall'ufficio dello stato civile che ha effettuato l'atto amministrativo.

<sup>2</sup> Se la dichiarazione concernente il riconoscimento o quella concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio è stata raccolta da una rappresentanza svizzera all'estero, la competenza per la documentazione è retta per analogia dall'articolo 23.

<sup>3</sup> Il riconoscimento dinanzi al tribunale o per disposizione a causa di morte è documentato dall'ufficio dello stato civile presso la sede dell'autorità giudiziaria oppure nel luogo in cui avviene l'apertura del testamento. È fatta salva la competenza di un ufficio dello stato civile speciale in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b.

<sup>4</sup> La ricezione della dichiarazione concernente la prova di dati non controversi in virtù dell'articolo 17 compete all'ufficio dello stato civile che ha rilevato la persona straniera nel registro dello stato civile.

*Art. 23* Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile

<sup>1</sup> Le decisioni e i documenti esteri concernenti lo stato civile sono documentati dall'ufficio dello stato civile sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza nel

---

<sup>7</sup> RS 748.225.1

<sup>8</sup> RS 747.30

Cantone di appartenenza dell'interessato. Se la persona è attinente di più Cantoni decide l'autorità di vigilanza del Cantone di appartenenza a cui è stato presentato il documento o la decisione estera concernente lo stato civile.

<sup>2</sup> Decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile di stranieri sono documentati dall'ufficio dello stato civile competente sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza:

- a. nel Cantone di appartenenza della persona interessata, se la documentazione produce effetti giuridici familiari per un cittadino svizzero;
- b. nel Cantone di domicilio o nel Cantone in cui va effettuato successivamente un ulteriore atto amministrativo, se i dati della persona sono disponibili nel sistema e decade una competenza conformemente alla lettera a;
- c. nel Cantone di nascita, se decade una competenza in virtù della lettera a o b.

<sup>3</sup> In occasione della decisione secondo l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>9</sup> sul diritto internazionale privato l'autorità di vigilanza notifica alla competente autorità cantonale in materia d'immigrazione nel luogo di soggiorno dell'interessato, fatti e osservazioni che inducono a sospettare un'elusione delle disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA<sup>10</sup>) attraverso la celebrazione di un matrimonio o di una costituzione di un'unione domestica registrata avvenuta all'estero. Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti e il rifiuto o il riconoscimento.

<sup>4</sup> Il diritto cantonale disciplina la competenza per la documentazione conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera a o capoverso 3.

#### Art. 26 Nomi di località

Sono documentati come luoghi dell'evento:

- a. il nome del Comune svizzero giusta l'elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera;
- b. il nome dello Stato estero o della regione d'importanza internazionale geograficamente delimitata; i nomi di città, località e divisioni di territorio sono rilevate complementariamente come sono registrati nei documenti probatori, se consentito dal set di caratteri standard conformemente all'articolo 80.

#### Art. 29 Da parte delle autorità dello stato civile

<sup>1</sup> La modifica dei dati concernenti gli eventi di stato civile, lo stato civile e i rapporti giuridici familiari in conformità all'articolo 43 CC compete all'autorità di vigilanza del Cantone in cui è stato documentato l'ultimo evento di stato civile dell'interessato. L'autorità di vigilanza dispone d'ufficio tutte le rettificazioni, radiazioni e le nuove documentazioni.

---

<sup>9</sup> RS 291

<sup>10</sup> RS 142.201

<sup>2</sup>Ogni ufficio dello stato civile completa d'ufficio e autonomamente i dati personali documentati in modo incompleto, non appena i dati mancanti sono comprovati.

<sup>3</sup>L'ufficio dello stato civile competente per il rilevamento di una persona (art. 15a cpv. 2) oppure per il rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1-3) modifica d'ufficio e autonomamente i dati dello stato civile documentati o trasferiti dal registro delle famiglie in modo incorretto, a condizione che da allora non sia stato documentato nessun evento di stato civile.

*Titolo prima dell'art. 34*

### **Capitolo 1: Obblighi di notificazione**

*Art. 34*            **Nascita**

<sup>1</sup> Sono tenuti alla notificazione della nascita:

- a. la direzione dell'istituto, se la nascita è avvenuta in ospedale o in un centro di assistenza al parto naturale oppure in un istituto simile; la direzione può, sotto la sua responsabilità, conferire la notificazione a collaboratori;
- b. il marito della madre, il padre non coniugato con la madre, se ha riconosciuto il figlio, la madre nonché tutte le altre persone presenti al momento del parto, se la nascita non è avvenuta in un istituto di cui alla lettera a);
- c. l'autorità competente conformemente al diritto cantonale, se si tratta di un trovatello (art. 38);
- d. l'autorità di polizia che viene a conoscenza della nascita, se la nascita non è stata notificata.

*Art. 34*            **Morte**

<sup>1</sup> Sono tenuti alla notificazione della morte:

- a. la direzione dell'istituto, se la persona è morta in ospedale, in ospizio o in un istituto simile; la direzione può, sotto la sua responsabilità, conferire la notificazione a collaboratori;
- b. la vedova o il vedovo oppure il partner sopravvissuto, i familiari più stretti oppure un membro della stessa economia domestica, nonché ogni persona presente al momento della morte o che ha rinvenuto il cadavere, se la persona non è morta in un istituto di cui alla lettera a);
- c. l'autorità di polizia che viene a conoscenza della morte se la morte non è stata notificata.

<sup>2</sup> Le persone tenute alla notificazione secondo il capoverso 2 lettera b possono designare per scritto un terzo cui affidare la notificazione.

<sup>3</sup> La persona che ha assistito alla morte o ha rinvenuto il cadavere di uno sconosciuto è tenuta a informare senza indugio le autorità di polizia.

*Art. 35 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il diritto cantonale può prevedere che le persone tenute alla notificazione conformemente all'articolo 34a capoverso 2 lettera b possano notificare la morte per il tramite di un servizio amministrativo del Comune di domicilio della persona morta. L'originale della notificazione firmato dalla persona tenuta alla notificazione va inviato senza indugio all'ufficio dello stato civile competente.

*Titolo prima dell'art. 39*

*Abrogato*

*Art. 39* Decisioni e documenti esteri

<sup>1</sup> I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri oppure sono domiciliati in Svizzera devono notificare decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile all'autorità in materia di stato civile in Svizzera e presentare i documenti pertinenti.

<sup>2</sup> Le persone domiciliate all'estero adempiono l'obbligo di notificazione di cui al capoverso 1 per il tramite della rappresentanza svizzera competente.

*Art. 41 lett. e*

Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:

- e. accertamento della cittadinanza (art. 49 cpv. 1 della legge del 29 settembre 1952<sup>11</sup> sulla cittadinanza).

*Art. 42 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Le autorità giudiziarie e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano le sentenze e le decisioni seguenti:

- d. blocco della divulgazione dei dati e revoca del blocco (art. 46).

*Art. 43 cpv. 1, cpv. 4 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 6*

<sup>1</sup> La comunicazione va indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria o amministrativa. L'autorità di vigilanza trasmette la notificazione all'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione.

<sup>4</sup> Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti avvenuti dinanzi al giudice:

- b. all'autorità tutoria del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e cpv. 2).

---

<sup>11</sup> RS 141.0

<sup>6</sup> Se la comunicazione è effettuata sotto forma di copia, il servizio amministrativo che effettua la comunicazione certifica la conformità della copia con l'originale.

*Art. 44 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> I dati dello stato civile sono soggetti a un termine di protezione di 50 anni.

<sup>4</sup> Il termine di protezione inizia con la validazione legale della documentazione di cui all'articolo 28 capoverso 1 e termina tre anni dopo la morte dell'interessato.

*Art. 44a*            Competenza per la divulgazione

<sup>1</sup> La divulgazione d'ufficio compete all'ufficio dello stato civile che ha effettuato la documentazione.

<sup>2</sup> L'allestimento degli atti di stato civile su richiesta compete agli uffici dello stato civile seguenti:

- a. all'ufficio dello stato civile che ha documentato la procedura quando si tratta di atti di stato civile;
- b. all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza oppure, se la persona non possiede la cittadinanza svizzera, all'ufficio dello stato civile nel luogo di domicilio o di soggiorno oppure dell'ultimo luogo di domicilio quando si tratta di certificati di stato civile e quelli relativi allo stato di famiglia;
- c. all'ufficio dello stato civile che ha documentato l'ultimo evento concernente l'interessato quando si tratta di certificati di famiglia e quelli dell'unione domestica; l'ufficio menzionato può inoltre allestirli, rinnovarli o sostituirli;
- d. all'ufficio dello stato civile che conserva i registri (art. 92a cpv. 1) quando si tratta di estratti dei registri dello stato civile cartacei.

*Art. 45 cpv. 1*

<sup>1</sup> *Abrogato*

*Art. 46 cpv. 1 lett. b e c*

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza dispone il blocco della divulgazione dei dati dello stato civile:

- b. sulla base di una decisione giudiziaria;
- c. in vista di una decisione giudiziaria emanata come misura superprovvisoria; un ricorso presentato non ha effetto sospensivo.

*Art. 46a*            Blocco dell'uso

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza blocca l'uso dei dati dello stato civile disponibili, se presume che vi sia il rischio di un conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza revoca il blocco non appena può essere escluso l'uso abusivo dei dati dello stato civile registrati.

**Art. 47** Forma della divulgazione

<sup>1</sup> Gli eventi e i fatti di stato civile nonché i dati dello stato civile sono divulgati mediante i moduli dello stato civile previsti (art. 6).

<sup>2</sup> Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:

- a. mediante un certificato scritto o un'attestazione scritta,
- b. mediante una copia autenticata dal registro dello stato civile cartaceo;
- c. mediante una copia autenticata del documento giustificativo;
- d. su richiesta dell'UCC sulla base delle disposizioni speciali del diritto federale;
- e. oralmente all'ufficio dello stato civile e alle autorità di vigilanza, se il richiedente può essere identificato in modo certo.

<sup>3</sup> I documenti devono recare la data, essere certificati conformi mediante la firma dell'ufficiale dello stato civile e muniti del bollo dell'ufficio.

<sup>4</sup> L'accesso *on line* ai dati disponibili nel registro dello stato civile concesso ad autorità e a servizi amministrativi esterni allo stato civile è retto dall'articolo 43a capoverso 4 CC.

*Titolo prima dell'art. 48a***Sezione 2: Divulgazione d'ufficio****Art. 48a** Momento della divulgazione

La divulgazione d'ufficio è effettuata senza indugio.

*Titolo prima dell'art. 49**Abrogato***Art. 49** All'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno

<sup>1</sup> L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno dell'interessato:

- a. la nascita e la morte;
- b. tutte le modifiche concernenti i nomi, lo stato civile e la cittadinanza;
- c. la modifica dei dati dello stato civile.

<sup>2</sup> Ogni comunicazione indica anche il numero d'assicurato AVS a condizione che sia stato assegnato all'interessato dall'UCC (art. 8a).

<sup>3</sup> L'invio dei dati avviene in maniera automatizzata e in forma elettronica attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex) o, in assenza dell'allacciamento a Sedex, su carta.

*Art. 49a* All'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza

<sup>1</sup> L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica agli uffici dello stato civile dei luoghi di attinenza precedenti l'acquisto del diritto comunale in seguito alla naturalizzazione.

<sup>2</sup> Se l'interessato è titolare di un diritto di patriato o di incorporazione nel luogo di attinenza e se il Cantone di attinenza lo richiede esplicitamente, l'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza (dell'interessato):

- a. la nascita e la morte;
- b. tutte le modifiche concernenti i nomi, lo stato civile e la cittadinanza;
- c. la modifica dei dati dello stato civile.

*Art. 50 cpv. 1 frase introduttiva e lett. f e cpv. 2 lett. b*

<sup>1</sup> L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'autorità tutoria:

- f. l'adozione di un figlio eseguita all'estero;

<sup>2</sup> La comunicazione è fatta all'autorità tutoria:

- b. del luogo di domicilio del figlio (cpv. 1 lett. b, d e f).

*Art. 51 frase introduttiva*

L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'Ufficio federale della migrazione i seguenti fatti di stato civile concernenti un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato:

...

*Art. 53* All'autorità dell'AVS

<sup>1</sup> Per ogni persona l'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all'UCC:

- a. i dati di cui all'articolo 8 lettera a, numero 1 c e d, e numeri 1 e 3, f, l, m e n numero 1 in occasione della nascita (art. 15a cpv. 1) oppure del rilevamento successivo nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 1);
- b. la modifica dei dati comunicati assieme al numero d'assicurato AVS (art. 8 lett. b);
- c. i dati di cui all'articolo 8 lettera a, numero 1, c e d, e numeri 1 e 3, f, g, l, m e n, numero 1 in occasione della dichiarazione di scomparsa.

<sup>2</sup> I dati sono trasmessi automaticamente e in forma elettronica.

*Art. 57*

*Abrogato*

*Art. 60* Ai ricercatori

<sup>1</sup>I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non si può ragionevolmente pretendere che questi ultimi siano ottenuti presso le persone interessate.

<sup>2</sup>La divulgazione è effettuata secondo gli oneri previsti dalla protezione dei dati obbligando in particolare i ricercatori a:

1. anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo del trattamento;
2. comunicare i dati soltanto con l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile;
3. garantire che in occasione della pubblicazione i risultati non permettano d'identificare le persone interessate.

<sup>3</sup>Se la divulgazione dei dati dello stato civile è effettuata per scopi di ricerca i risultati possono essere pubblicati soltanto con l'autorizzazione scritta della persona interessata; il ricercatore è tenuto ad ottenere l'autorizzazione.

*Art. 64 cpv. 2*

<sup>2</sup>Agli interdetti occorre inoltre il consenso scritto del rappresentante legale. Chi dà il consenso deve legittimare il proprio diritto di rappresentanza. La sua firma è autenticata.

*Art. 65 cpv. 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1bis</sup>L'ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati al fatto che il matrimonio presuppone la loro libera volontà.

<sup>3</sup>In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali amministrativi.

*Art. 69* Collaborazione

<sup>1</sup>Se non si può manifestamente esigere dai fidanzati di presentarsi di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, può essere richiesta, soprattutto per la ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1, la collaborazione dell'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno svizzero.

<sup>2</sup>I fidanzati dimoranti all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati e con l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, la dichiarazione può essere presentata anche ad uno straniero preposto alla documentazione che autentica la firma.

*Art. 74a cpv. 6 e 7*

<sup>6</sup> L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto la sua decisione di non entrare nel merito della domanda di preparazione al matrimonio oppure di rifiutare la celebrazione del matrimonio alle seguenti persone e autorità:

- a. ai fidanzati; la decisione contiene i rimedi giuridici;
- b. all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza;
- c. all'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio.

<sup>7</sup> L'ufficio dello stato civile notifica alla competente autorità cantonale in materia d'immigrazione nel luogo di soggiorno dell'interessato, fatti e osservazioni che inducono a sospettare l'elusione delle disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA<sup>12</sup>) attraverso un matrimonio previsto o già celebrato. Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la decisione nonché il ritiro della domanda.

*Art. 75c cpv. 2*

<sup>2</sup> Agli interdetti occorre inoltre il consenso scritto del rappresentante legale. Chi dà il consenso deve legittimare il proprio diritto di rappresentanza. La sua firma è autenticata.

*Art. 75d cpv. 1<sup>bis</sup> e 3*

<sup>1bis</sup> L'ufficiale dello stato civile rende attenti i partner al fatto che la costituzione dell'unione domestica registrata presuppone la loro libera volontà.

<sup>3</sup> In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali amministrativi.

*Art. 75h Collaborazione*

<sup>1</sup> Se non si può manifestamente esigere da un partner di presentarsi di persona alla procedura preparatoria presso l'ufficio dello stato civile competente, può essere richiesta, soprattutto per la ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 75d capoverso 1, la collaborazione dell'ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno.

<sup>2</sup> I partner dimoranti all'estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 75d capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all'estero. In casi eccezionali motivati e con l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, la dichiarazione può essere presentata anche ad uno straniero preposto alla documentazione che autentica la firma.

*Titolo prima dell'art. 75i***Sezione 2: Costituzione dell'unione domestica registrata**

---

<sup>12</sup> RS 142.201

*Art. 75i*      Luogo

<sup>1</sup> L'unione domestica registrata è costituita nel locale amministrativo dello stato civile prescelto dai partner (art. 75f cpv. 2)

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile può accogliere la dichiarazione concernente la costituzione dell'unione domestica registrata in un altro locale se i partner dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro di recarsi nel locale apposito.

<sup>3</sup> Se la procedura preliminare è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i partner producono l'autorizzazione per la costituzione dell'unione domestica registrata.

*Art. 75k rubrica, cpv. 1 e 2*      Forma della costituzione

<sup>1</sup> La ricezione della dichiarazione concernente la costituzione dell'unione domestica registrata è pubblica.

<sup>2</sup> L'ufficiale dello stato civile accoglie la dichiarazione con la quale i partner esprimono la loro volontà di costituire un'unione domestica registrata; a tale scopo fa firmare loro l'atto dell'unione domestica registrata e documenta in seguito la costituzione dell'unione domestica.

*Art. 75l*      Prescrizioni organizzative particolari

<sup>1</sup> Per motivi organizzativi, l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano la cerimonia vengono allontanate dal locale.

<sup>2</sup> L'unione domestica registrata non può essere costituita di domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile.

*Art. 75m cpv. 6 e 7*

<sup>6</sup> L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto la sua decisione di non entrare nel merito della domanda concernente la procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata oppure di rifiutare la ricezione della dichiarazione concernente la costituzione alle persone e agli uffici seguenti:

- a. ai partner; la decisione contiene i rimedi giuridici;
- b. all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza;
- c. all'autorità di vigilanza del Cantone di domicilio.

<sup>7</sup> L'ufficio dello stato civile notifica alla competente autorità cantonale in materia d'immigrazione nel luogo di soggiorno dell'interessato, fatti e osservazioni che inducono a sospettare l'elusione delle disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA<sup>13</sup>) attraverso una costituzione dell'unione domestica registrata prevista o già eseguita. Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la decisione nonché il ritiro della domanda.

---

<sup>13</sup> RS 142.201

*Art. 80* Set di caratteri

I dati sono registrati secondo il set di caratteri standard dell'Europa occidentale dell'Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO 8859-1).

*Art. 92* Uso dei mezzi informatici attuali

Dopo l'introduzione del sistema di documentazione Infostar non possono più essere utilizzati altri mezzi informatici<sup>14</sup>. L'UFSC disciplina le disposizioni transitorie per l'utilizzazione di questi ultimi.

*Art. 92a* Accesso ai registri dello stato civile cartacei

<sup>1</sup> L'ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti in ogni circondario almeno per i periodi seguenti:

- a. registro delle nascite, a partire dal 1° gennaio 1900;
- b. registro dei matrimoni, a partire dal 1° gennaio 1930;
- c. registro delle morti, a partire dal 1° gennaio 1960;
- d. registro delle famiglie e delle legittimazioni, a partire dalla loro introduzione.

<sup>2</sup> Gli originali possono essere sostituiti da supporti elettronici oppure copie leggibili su microfilm.

<sup>3</sup> Se è possibile divulgare i dati accedendo a un supporto elettronico, vanno aggiornate le segnalazioni secondo l'articolo 93 capoverso 1 nonché le modifiche secondo l'articolo 98 soltanto nella versione elettronica del registro.

*Art. 92b* Divulgazione dei dati tratti dai registri dello stato civile cartacei e dei documenti giustificativi

<sup>1</sup> La divulgazione dei dati dello stato civile tratti dai registri dello stato civile cartacei è retta dall'articolo 47.

<sup>2</sup> Prima della firma i documenti dello stato civile allestiti in base ai dati registrati elettronicamente vanno verificati per appurarne la conformità con i dati figuranti nei registri cartacei.

<sup>3</sup> L'atto di nascita di una persona adottata viene allestito in base al frontespizio introdotto nel registro delle nascite in occasione dell'adozione.

<sup>4</sup> Gli interessati possono consultare i registri cartacei e i documenti giustificativi per ottenere informazioni riguardo ai dati personali nonché a dati concernenti persone decedute da più di tre anni, purché un'altra forma di divulgazione sia manifestamente inesigibile.

*Art. 92c* Salvaguardia dei registri cartacei

---

<sup>14</sup> RS 831.101

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono, al più tardi entro il 2013, alla salvaguardia definitiva dei dati documentati dal 1° gennaio 1929 nel registro delle famiglie sotto forma di copie leggibili su microfilm.

<sup>2</sup> Si accertano che i registri dello stato civile non più in possesso degli uffici dello stato civile siano conservati in un luogo adeguato e sicuro affinché senza autorizzazione non sia possibile accedere ai dati, manipolarli, distruggerli oppure trafugarli.

<sup>3</sup> Alla conservazione dei documenti giustificativi concernenti i registri dello stato civile cartacei è applicato l'articolo 32 capoverso 2.

*Art. 93* Rilevamento retroattivo di dati dello stato civile

<sup>1</sup> I dati di una persona figuranti nel registro delle famiglie sono trasferiti nel registro dello stato civile, compresa una segnalazione pertinente (rilevamento retroattivo), se:

- a. occorre documentare un evento di stato civile, una sentenza giudiziaria, una decisione amministrativa, una naturalizzazione oppure se va raccolta una dichiarazione;
- b. va avviata una procedura preparatoria al matrimonio o una procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata;
- c. va allestito un certificato individuale di stato civile, un certificato di famiglia, un atto di origine oppure un certificato relativo lo stato di famiglia registrato;
- d. l'autorità di vigilanza dispone il trasferimento.

<sup>2</sup> Al contempo sono rilevati retroattivamente i dati della coniuge o del coniuge e di tutti i figli dell'interessato e collegati con i dati di tale persona.

<sup>3</sup> I dati dell'interessato sono collegati con i dati dei figli e dei genitori già rilevati retroattivamente.

<sup>4</sup> L'UFSC emana le istruzioni necessarie.

*Art. 95 rubrica cpv. 1 e 3*

Attestato professionale federale

<sup>1</sup> Gli ufficiali dello stato civile nominati o eletti prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono conseguire l'attestato professionale (art. 4 cpv. 3 lett. c) soltanto se hanno assunto il loro incarico dopo il 30 giugno 2001.

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo francese.*

*Art. 97*

*Abrogato*

*Art. 98* Annotazione a margine e radiazione

<sup>1</sup> Nel registro delle nascite vanno iscritte d'ufficio le seguenti annotazioni a margine:

- a. il riconoscimento nonché la revoca del riconoscimento;
- b. l'adozione nonché la revoca dell'adozione; inoltre, l'iscrizione originaria dell'adozione va sostituita con un frontespizio che in caso di revoca dell'adozione va eliminato<sup>15</sup>;
- c. l'accertamento della paternità;
- d. il matrimonio successivo dei genitori;
- e. la revoca del rapporto di filiazione con il marito della madre;
- f. il cambiamento del cognome di famiglia;
- g. il cambiamento del nome;
- h. il cambiamento di sesso.

<sup>2</sup> Nel registro delle nascite su richiesta vanno annotati a margine:

- a. il cambiamento del cognome di famiglia dal 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1994;
- b. il cambiamento del nome dal 1° gennaio 1978 al 1° luglio 1994;
- c. il cambiamento di sesso avvenuto prima del 1° gennaio 2002.

<sup>3</sup> Nel registro delle morti vanno al contempo radiate le iscrizioni e annotate a margine:

- a. la revoca della dichiarazione di scomparsa;
- b. la revoca della sentenza costatante la morte.

<sup>4</sup> In occasione della documentazione dei seguenti eventi di stato civile nel registro dello stato civile, nel registro delle famiglie vanno al contempo radiate le iscrizioni concernenti:

- a. il figlio nel foglio del padre giuridico rilevato nel registro, se il rapporto di filiazione è stato revocato;
- b. il figlio nel foglio della madre biologica e del padre biologico, se il rapporto di filiazione è estinto in seguito ad adozione;
- c. la naturalizzazione di uno straniero se questa è stata annullata.

<sup>5</sup> Le radiazioni effettuate in conformità del capoverso 4 sono documentate e i fogli che di conseguenza non sono più validi sono radiati.

<sup>6</sup> L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica gli eventi e i fatti di stato civile menzionati ai capoversi 1 – 4 all'ufficio dello stato civile competente per l'aggiornamento dei registri dello stato civile cartacei.

---

<sup>15</sup> Art. 73d cpv. 2 vecchia ordinanza sullo stato civile nella versione del 1° aprile 1973 (RU 1972 2664).

*Art. 99a* Disposizioni transitorie concernenti la modifica del  
21 novembre 2007

<sup>1</sup> Al momento della prima attribuzione e comunicazione completa del numero d'assicurato AVS in virtù dell'articolo 8a, le persone rilevate nel registro dello stato civile sono comunicate all'UCC.

<sup>2</sup> A comunicazione avvenuta, ogni persona rilevata retroattivamente in base all'articolo 93 capoverso 1 o 2 è notificata all'UCC.

<sup>3</sup> La procedura concernente l'attribuzione, la verifica e la divulgazione del numero d'assicurato AVS è retta dall'articolo 133<sup>bis</sup> e dall'articolo 134<sup>quater</sup> dell'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>16</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

Tale modifica entra in vigore il ...

In nome del Consiglio federale svizzero

---

<sup>16</sup> RS 831.101